

Fornitura di gas naturale – imprese “gasivore”: apertura portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2024

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 46/2023/GAS <https://www.csea.it/settore-gas/circolare-n-46-2023-gas/> rende nota l’apertura del portale “gasivori” per l’annualità di competenza 2024.

L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2023.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della Csea (www.csea.it) cliccando sul riquadro Gasivori o tramite il link: <https://gasivori.csea.it/Gasivori/>

Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto

“Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare la dichiarazione.

Entro il 18 dicembre 2023 la Csea **pubblicherà** sul proprio sito internet **l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno di competenza 2024, distinte per classi di agevolazione.**

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l'annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
- operano nei settori di cui all'Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2022;
- al momento della presentazione della domanda adottano misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiano attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).

Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell'azienda, definita in funzione dei

dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l'anno 2024 l'Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell'Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).

I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell'intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2

Caso 1

- 1,5% del VAL se $20\% \leq \text{IVAL} < 30\%$ (classe di agevolazione VAL.1)
- 0,8% del VAL se $30\% \leq \text{IVAL} < 40\%$ (classe di agevolazione VAL.2)
- 0,6% del VAL se $40\% \leq \text{IVAL} < 50\%$ (classe di agevolazione VAL.3)
- 0,5 % del VAL se $\text{IVAL} \geq 50\%$ (classe di agevolazione VAL.4)

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell'intensità gasivora su FAT (IFAT)

Caso 2

- Se $\text{IFAT} \geq 2\%$ si corrisponde il 20% della RE o REt
- Se $\text{IFAT} < 2\%$ si corrisponde il 100% della RE o REt.

Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l'impresa non può accedere ai

benefici ed essere inserita nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Per l'anno 2023 per tutte le utenze l'Arera ha posto a zero le componenti tariffarie RE o REt.

Fintanto che era valorizzato (anche nell'anno 2022 era posto a zero) l'importo complessivo di tali componenti era di circa 2 c€/Smc.

Per il prossimo anno tali componenti dovrebbero essere nuovamente contabilizzate, ma ad oggi non si ha ancora evidenza del valore.

Come indicato dall'art. 7 del DM n. 541 del 21.12.2021 è prevista una classe di agevolazione (GNE) anche per le imprese con consumi superiori a 1 milione di Smc/anno per uso non energetico.

Nel qual caso tali imprese non sono assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RE e REt per i consumi superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell'anno solare.

Il sistema telematico consente l'invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al DM 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l'invio.

Tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.

Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.

Per le dichiarazioni anno di competenza 2024 è stato fissato dall'Arera pari a:

- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per

l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

In forza dell'art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Per le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2023), o quelle costituite negli anni precedenti al 2023 la cui attività produttiva e l'associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2023, potranno accedere al Portale come illustrato nelle "Indicazioni di carattere generale" e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link "IMPRESA COSTITUITA NEL 2023 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2023, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2024".

Le imprese neo costituite presenteranno alla Csea una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l'annualità 2023.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[7715_N.L.36_1_1_-_Decreto_Mite_21dic21.pdf](#)

[Download](#)

[7717_N.L.36_1_2_-_Determina_Arera_29.09.2023.pdf](#)

[Download](#)